

Deliberazione della Giunta Regionale 2 agosto 2013, n. 95-6297

Modifica della DGR 4-9933 del 03/11/2008 relativa alle indicazioni operative riguardanti l'attuazione e l'applicazione omogenea sul territorio della Regione Piemonte dei contenuti del Regolamento CE/853/2004, recante norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale e procedure per il riconoscimento delle unità produttive.

A relazione dell'Assessore Cavallera:

Vista la Legge 15 marzo 1997, n. 59 di delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa;

considerato che il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e successive modifiche ha conferito alle Regioni ed alle Province Autonome tutte le funzioni ed i compiti amministrativi in tema di salute umana e sanità veterinaria, salvo quelli espressamente mantenuti allo Stato;

visto il Regolamento CE/853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 recante norme specifiche in materia d'igiene per gli alimenti di origine animale, che stabilisce, tra l'altro, le modalità di bollatura e di marchiatura di identificazione dei prodotti di origine animale;

visto il Regolamento CE/854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 recante norme specifiche in materia d'igiene per gli alimenti di origine animale, che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano;

visto il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo ai "controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti";

visto il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193, di attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore, con il quale all'articolo 4, sono state fornite le indicazioni relative alla bollatura delle carni ottenute da macellazioni d'urgenza di ungulati domestici al di fuori del macello;

vista la DGR 4-9933 del 3/11/2008, inerente le indicazioni operative riguardanti l'attuazione e l'applicazione omogenea sul territorio della Regione Piemonte dei contenuti del Regolamento CE/853/2004, recante norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale e procedure per il riconoscimento delle unità produttive, che nell'Allegato 1, capitolo "Ambito di applicazione ed esclusioni", punto C prevede, tra l'altro, che le carni provenienti da animali macellati d'urgenza al di fuori del macello, siano esclusivamente commercializzate direttamente al consumatore finale o al dettagliante nell'ambito della provincia in cui è ubicato lo stabilimento di macellazione o nelle province contermini;

vista la nota ministeriale n. 15894-P del 13/05/2011 con oggetto "Macellazione d'urgenza-Destino delle carni", che al punto 9 nel disporre le modalità di immissione sul mercato delle carni di animali che sono stati sottoposti a macellazione d'urgenza, prevede che: "...omissis...possono essere immesse nel mercato soltanto nello Stato membro in cui si effettua la macellazione ed in conformità della legislazione nazionale";

considerato che la Commissione europea ha recentemente proposto la modifica dei Regolamenti CE 853/2004, 854/2004 e 2075/2005, prevedendo, tra l'altro, l'eliminazione del Punto 7, Capo III, Sezione 1, Allegato I, del Regolamento CE/854/2004 e del Punto 9, Capitolo VI, Sezione 1, Allegato III del Regolamento CE/853/2004 relativi al requisito del bollo sanitario speciale per le carni degli animali che sono stati sottoposti a macellazione di emergenza al di fuori del macello e ai limiti territoriali di commercializzazione delle relative carni;

ritenuto opportuno demandare al competente Settore della Direzione Sanità dell'Assessorato Tutela della Salute e Sanità la predisposizione di eventuali indicazioni operative rivolte alle imprese alimentari ed agli operatori deputati al controllo ufficiale per l'applicazione delle norme in materia di macellazione d'urgenza degli animali al di fuori del macello;

dato atto di quanto premesso e considerata la necessità di allineare le disposizioni regionali a quanto indicato a livello nazionale, anche in considerazione delle tendenze previste a livello europeo, ritenuti, pertanto, i contenuti del succitato punto C del capitolo "Ambito di applicazione ed esclusioni", Allegato 1 della DGR n. 4-9933 del 03/11/2008, superati dai contenuti della nota ministeriale n. 15894-P del 13/05/2011 con oggetto "Macellazione d'urgenza-destino delle carni";

la Giunta Regionale, unanime,

delibera

1. di sostituire la lettera c) del capitolo "Ambito di applicazione ed esclusioni" dell'Allegato 1 della DGR n. 4-9933 del 03/11/2008, con la lettera c) riportata nell'allegato 1 alla presente deliberazione;
2. di demandare al competente Settore della Direzione Sanità dell'Assessorato Tutela della Salute e Sanità la predisposizione di eventuali indicazioni operative per l'applicazione delle norme in materia di macellazione d'urgenza degli animali al di fuori del macello, nel rispetto della vigente normativa sul benessere animale;
3. di incaricare i Servizi Veterinari delle ASL di informare gli operatori del settore alimentare interessati circa i contenuti della presente Deliberazione.

La presente deliberazione, comprensiva dell'allegato, sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

(omissis)

Allegato

c) Obblighi di riconoscimento per l'attività di macellazione e specifiche esclusioni

Le carni non sono considerate un prodotto primario in quanto ottenute a seguito dell'attività di macellazione. Le strutture di macellazione devono quindi essere riconosciute dall'autorità competente ai sensi del Reg. CE/853/2004.

Le uniche eccezioni a tale obbligo, come stabilito dall'art. 1, comma 3, lettere d) ed e) del Reg. CE/853/2004 riguardano:

- la fornitura, da parte del produttore (azienda agricola di allevamento) al consumatore finale o ad esercizi di vendita al dettaglio che forniscono il consumatore finale, di piccole quantità di carni fresche di pollame e lagomorfi macellati in allevamento;
- la fornitura di piccoli quantitativi di selvaggina selvatica o di carne di selvaggina selvatica da parte di cacciatori al consumatore finale o ai laboratori annessi agli esercizi di commercio al dettaglio o di somministrazione a livello locale che riforniscono il consumatore finale.

Anche in questo caso, valgono le indicazioni sopra espresse per quanto attiene al mercato locale (Provincia e Province contermini) e alla definizione di un rapporto diretto tra cedente e richiedente. Il piccolo quantitativo di carni provenienti da pollame e lagomorfi macellati dal produttore nell'azienda agricola, in attesa di ulteriori indicazioni condivise in ambito nazionale, viene stabilito in un massimo di 50 UBE/anno complessive di pollame, lagomorfi e piccola selvaggina allevata (1 UBE = 200 polli o 125 conigli). Tale limite sostituisce quello definito dall'art. 3 della D.G.R. 79-7605 del 26/11/2007. Queste attività ricadono comunque nel campo di applicazione del Reg. CE/852/2004 e sono soggette ad obbligo di notifica ai fini della registrazione.

Nella valutazione dei requisiti strutturali e gestionali (procedure di autocontrollo), è opportuno che siano distinti i macelli annessi all'allevamento che operano prevalentemente per la cessione diretta di piccolissimi quantitativi al consumatore finale, da quelli che effettuano anche la fornitura ad altri esercizi di vendita al dettaglio.

Al fine di garantirne la rintracciabilità dei capi macellati in allevamento, l'etichetta da apporre sulla carcassa deve contenere almeno le seguenti indicazioni:

- denominazione ed indirizzo dell'azienda agricola
- il lotto di appartenenza ovvero la data di macellazione;
- la dicitura "stabilimento in deroga - art. 1, comma 3, lettera d, Reg. CE/853/2004";
- ogni informazione resa obbligatoria ai fini della prevenzione delle malattie infettive e diffuse dei volatili da cortile e lagomorfi.

Le attività di macellazione effettuate presso queste strutture devono essere documentate da parte del titolare del macello, utilizzando un apposito registro vidimato dall'ASL competente per territorio, riportante le seguenti informazioni:

- data della seduta di macellazione;
- specie di appartenenza e numero di capi macellati.

I titolari dei macelli presso gli allevamenti, operanti in deroga al Reg. CE/853/2004, sono tenuti a comunicare all'inizio di ogni anno (all'ASL competente), le giornate e/o i periodi nei quali presumibilmente effettueranno l'attività di macellazione.

Per quanto riguarda la selvaggina di grossa taglia, fatte salve le pertinenti normative in materia venatoria, il limite è stabilito in un capo/anno per ogni cacciatore.

La macellazione in allevamento, per autoconsumo familiare, di specie animali diverse dal pollame o dai lagomorfi è unicamente consentita per i suidi. Tale attività è esclusa dal campo di applicazione della normativa comunitaria ed è regolamentata da specifiche circolari e note della Regione Piemonte tuttora vigenti.